



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 AGOSTO 2007, N. 3609

N. 138 DEL 21/06/2010

OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007 n. 3609. Ordinanza Commissario delegato 23 ottobre 2007, n. 64. Criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3609/2007 ai soggetti privati i cui beni sono stati danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005, che non hanno beneficiato dei contributi previsti dall'ordinanza del Commissario delegato 15 maggio 2008, n. 13 e dall'ordinanza del Commissario delegato 16 marzo 2009, n. 20.

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2007, n. 910, concernente il programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007, n. 3609, recante "Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore della Regione Umbria" e, in particolare, l'art. 3 che dispone, tra quant'altro, che:

- il Commissario delegato, nel limite massimo di euro 6.000.000,00, è autorizzato ad erogare contributi ai soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005 hanno colpito il territorio della regione Umbria sulla base di un apposito Piano che tenga conto delle priorità stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 910/2007;
- i contributi vengono erogati al netto di una franchigia di euro 3.000,00 e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni;
- qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza della eventuale differenza, fermo restando l'applicazione della franchigia di euro 3.000,00;

VISTO altresì l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007, n. 3609, che dispone che per l'attuazione degli interventi il Commissario delegato può avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

di specifiche direttive ed indicazioni, nonché avvalersi della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato 23 ottobre 2007, n. 64, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, laddove ha previsto la predisposizione, a cura delle competenti strutture regionali, di specifici piani settoriali di intervento, tra cui il Piano "Contributi ai soggetti privati danneggiati";
- l'art. 1, comma 4, laddove ha previsto che, nella fase di prima attuazione del Piano "Contributi ai soggetti privati danneggiati", sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609/2007, i soggetti privati proprietari di immobili, e ogni altro soggetto in possesso di titolo idoneo ad usufruirne, oggetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato 15 maggio 2008, n. 13, che ha stabilito criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609/2007 e dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 64/2007;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato 16 dicembre 2008, n. 228, con la quale, in riferimento all'ordinanza commissariale n. 13/2008, è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, determinato il contributo concedibile e le relative modalità di erogazione;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato 16 marzo 2009, n. 20, che ha stabilito criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609/2007 ai soggetti privati i cui beni immobili sono stati danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005, che non hanno beneficiato del contributo previsto dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 64/2007;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato 9 dicembre 2009, n. 228, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Comuni ed erogata agli stessi la prima quota, ai fini della concessione dei contributi ai soggetti privati ammessi a contributo che avevano presentato domanda ai sensi della sopra citata ordinanza commissariale n. 20/2009;

VISTA la proposta di ulteriori attuazioni del Piano "Contributi ai soggetti privati danneggiati" del Servizio Protezione Civile della Direzione Ambiente, territorio e infrastrutture inerente i soggetti privati, danneggiati dagli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005, che non hanno beneficiato dei contributi previsti dall'ordinanza del Commissario delegato 15 maggio 2008, n. 13 e dall'ordinanza del Commissario delegato 16 marzo 2009, n. 20, allegata alla presente ordinanza quale documento istruttorio;

RITENUTO:

- che le risorse finanziarie ancora disponibili per il Piano "Contributi ai soggetti privati danneggiati" pari ad euro 2.399.956,10, derivanti dalle somme stanziato per tale piano di intervento al netto delle somme destinate alla copertura dei contributi di cui all'ordinanza commissariale n. 12/2008 e all'ordinanza commissariale n. 20/2009, consentono di procedere al finanziamento di ulteriori richieste di contributo;



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

-
- che sono state tacitate le richieste prioritarie, destinate a risarcire i danni arrecati ai beni immobili oggetto di ordinanza di sgombero e ai beni immobili destinati, al momento del verificarsi degli eventi alluvionali, ad abitazione principale del proprietario o dei soggetti in possesso del titolo idoneo ad usufruire del contributo e ad attività d'impresa;
 - di dover ora procedere ad acquisire le richieste di contributo inerenti il risarcimento dei danni per le altre tipologie di beni individuate dalla D.G.R. n. 910/2007;
 - che, qualora le risorse finanziarie disponibili pari ad euro 2.399.956,10 non siano sufficienti a coprire la totalità dell'ammontare dei contributi concedibili, con successiva ordinanza saranno definiti i criteri di assegnazione delle risorse ai Comuni ai fini della concessione dei contributi;
 - di rinviare all'assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni l'indicazione delle modalità secondo cui gli stessi devono trasmettere i dati relativi all'avanzamento fisico e procedurale degli interventi;

ORDINA

Art. 1

Ambito degli interventi

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza stabiliscono criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007, n. 3609, ai soggetti privati, persone fisiche e imprese, proprietari o in possesso di titolo idoneo ad usufruirne (per i beni immobili usufrutto, comproprietà o altro diritto reale), dei beni individuati al successivo art. 2, danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005.

Art. 2

Beni per i quali può essere richiesto il contributo

1. I beni per i quali i soggetti privati possono richiedere il contributo sono i beni immobili, i beni mobili, i beni mobili registrati e le scorte vive e morte e, più precisamente:
 - a) le infrastrutture utilizzate, al momento del verificarsi degli eventi alluvionali, per l'attività d'impresa;
 - b) gli edifici di proprietà di persone fisiche destinati ad uso abitativo e relative pertinenze utilizzati, al momento del verificarsi degli eventi alluvionali, quale residenza anagrafica di soggetti diversi dal proprietario o di soggetti in possesso di titolo idoneo ad usufruire del contributo;
 - c) gli edifici destinati ad attività d'impresa e relative pertinenze utilizzati, al momento del verificarsi degli eventi alluvionali, per l'esercizio di un'attività d'impresa e di proprietà di soggetti diversi dall'impresa che vi esercitava l'attività;
 - d) gli edifici di proprietà di persone fisiche destinati ad uso abitativo e relative pertinenze e non utilizzati al momento del verificarsi degli eventi alluvionali;
 - e) gli edifici destinati ad attività d'impresa e relative pertinenze e non utilizzati al momento del verificarsi degli eventi alluvionali;
 - f) i beni mobili necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa quali macchinari, attrezzature, strumenti e mobili d'ufficio;



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

-
- g) i beni mobili quali elettrodomestici principali (frigorifero, lavatrice, piano cottura e forno, lavastoviglie, congelatore, televisore), mobili della cucina e altri mobili necessari (letti, armadi guardaroba, tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie);
 - h) i beni mobili registrati di cui all'art. 815 del codice civile iscritti in pubblici registri di proprietà dell'impresa;
 - i) i beni mobili registrati di cui all'art. 815 del codice civile iscritti in pubblici registri di proprietà di persone fisiche;
 - j) le scorte vive e morte quali l'insieme delle scorte impiegate nell'attività d'impresa; si considerano tali anche le riserve di materiali necessarie alla produzione di prodotti semilavorati o finiti, accantonate in attesa di un'utilizzazione futura e le riserve in giacenza di prodotti finiti da smerciare;
2. Sono esclusi dai contributi i beni che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'ordinanza del Commissario delegato 15 maggio 2008, n. 13 e dall'ordinanza del Commissario delegato 16 marzo 2009, n. 20, nonché gli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie in vigore.

Art. 3

Competenze dei Comuni

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609/2007, per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti individuati all'art. 1, il Commissario delegato si avvale dei Comuni nei cui ambiti territoriali i beni indicati all'art. 2 hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005.
2. I Comuni effettuano attività istruttoria diretta a:
 - a) verificare la completezza della documentazione trasmessa dai soggetti privati;
 - b) determinare l'entità del danno ammesso a contributo;
 - c) determinare il contributo ammissibile;
 - d) determinare il contributo concedibile;
 - e) formulare ed approvare gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo;
 - f) concedere ed erogare i contributi.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente ordinanza si intende per:
 - a) "danno ammesso a contributo", l'entità del danno determinata dal Comune sulla base della perizia giurata di cui all'articolo 4;
 - b) "contributo ammissibile", la quantificazione del contributo calcolata ai sensi di quanto previsto all'art. 5, detratto l'eventuale indennizzo da parte di compagnie assicuratrici previsto all'art. 3, comma 5 dell'O.P.C.M. n. 3609/2007;
 - c) "contributo concedibile", la quantificazione del contributo risultante dalla detrazione dal contributo ammissibile della franchigia prevista all'art. 3, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3609/2007;
 - d) "contributo concesso", l'importo del contributo concesso dai Comuni a seguito dell'assegnazione agli stessi delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2.
4. I Comuni danno ampia divulgazione della presente ordinanza anche tramite pubblicazione all'Albo Pretorio.



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

Art. 4

Documentazione tecnica per la dimostrazione e la quantificazione del danno

1. I soggetti privati di cui all'art. 1, dimostrano e quantificano il danno mediante perizia giurata, redatta da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale.
2. Nella perizia giurata il tecnico incaricato, sotto la propria personale responsabilità, descrive la tipologia dei danni verificatisi ed ammissibili a indennizzo e il nesso di causalità tra i danni e gli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005; quantifica inoltre l'ammontare dei danni subiti. In particolare:
 - a) per i beni immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) il danno è quantificato sulla base dell'importo dei lavori necessari per il ripristino del bene. La perizia contiene:
 - la descrizione completa dell'immobile distrutto o danneggiato corredata da planimetrie, elaborati grafici e relazione tecnica;
 - la descrizione del danno riscontrato;
 - il computo metrico estimativo delle opere necessarie per la riparazione del danno. Per gli interventi già eseguiti deve essere utilizzato il prezzario regionale edizione 2006, per le opere da realizzare quello vigente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le opere di finitura sono computate nei limiti qualitativi e quantitativi preesistenti e risultate danneggiate a seguito dell'evento; per queste ultime viene utilizzato il prezzo più economico rinvenibile nel prezzario regionale, edizione 2006 se già eseguite, ovvero per le opere da eseguire quello vigente alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 - b) per i beni mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g), il danno è quantificato nella spesa necessaria per il ripristino del bene ovvero, qualora il bene non sia riparabile, nella spesa necessaria per l'acquisto di un bene di analoghe caratteristiche;
 - c) per i beni mobili registrati di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) e i), il danno è quantificato:
 - c1) in caso di distruzione o danno irreparabile nel valore di un bene mobile registrato di analoghe caratteristiche, riferito all'anno di immatricolazione del bene distrutto, desumibile dai listini delle riviste specializzate pubblicate successivamente all'evento alluvionale;
 - c2) in caso di danno riparabile, nella spesa necessaria per la riparazione del danno causato dall'evento alluvionale, comunque non superiore al valore del bene come calcolato alla lettera c1);
 - c3) qualora il bene mobile registrato danneggiato sia stato ceduto, il danno è quantificato nel valore del bene calcolato ai sensi della lettera c1) al netto dell'importo indicato nei documenti di vendita;
 - d) per le scorte vive e morte di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), il danno è quantificato sulla base del prezzo di acquisto delle merci danneggiate o distrutte; in alternativa si applicano le disposizioni per la quantificazione del danno previste per i beni mobili.

Art. 5

Contributo ammissibile e contributo concedibile

1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese già sostenute o da sostenere per il ripristino dei beni danneggiati.
2. Il contributo ammissibile per i beni immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari al 60% del danno ammesso a contributo e comunque fino al limite massimo di euro 50.000,00



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e di euro 100.000,00 per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c);

Il contributo ammissibile come sopra determinato è incrementato delle spese tecniche, al lordo delle imposte, calcolate nella misura del 10% sull'importo del contributo ammissibile nonché dell'i.v.a. qualora non recuperabile.

3. Per i beni mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) il contributo ammissibile è pari all'80% del danno ammesso a contributo, fino al limite massimo di euro 20.000,00 per i beni mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera g).
4. Per i beni mobili registrati di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) e i) il contributo ammissibile è pari al danno ammesso a contributo.
5. Per le scorte vive e morte di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) il contributo ammissibile è pari all'80% del danno ammesso a contributo.
6. Il contributo ammissibile è decurtato dell'eventuale indennizzo da parte di compagnie assicuratrici.
7. Il contributo concedibile è calcolato al netto della franchigia di euro 3.000,00. Non si procede all'applicazione della franchigia qualora al soggetto beneficiario sia già stata applicata in occasione della concessione dei contributi previsti dalle precedenti ordinanze commissariali n. 13/2008 e n. 20/2009.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i modelli allegati, quali parti integranti e sostanziali, alla presente ordinanza (Allegati A e B). La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Sindaco del Comune nel cui ambito territoriale i beni indicati all'art. 2 hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005.
2. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) la perizia giurata di cui all'art. 4, comprensiva della documentazione ivi prevista;
 - b) copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Art. 7

Elenchi dei soggetti ammessi a contributo, concessione contributo, assegnazione ed erogazione risorse finanziarie ai Comuni

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, distinti tra persone fisiche e imprese, secondo i modelli allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza (Allegati C e D). Entro lo stesso termine i Comuni trasmettono gli elenchi, unitamente all'atto di approvazione, al Commissario delegato presso la Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture - Servizio Protezione civile.
2. Il Commissario delegato assegna le risorse finanziarie ai Comuni sulla base dei contributi concedibili risultanti dagli elenchi dei soggetti ammessi a contributo trasmessi dai Comuni. Il Commissario delegato, qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire la totalità dei contributi concedibili, con successiva ordinanza definisce i criteri secondo cui



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni ai fini della concessione dei contributi.

3. I Comuni provvedono alla concessione del contributo entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato eroga le risorse finanziarie ai Comuni con le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 60% delle risorse finanziarie assegnate, contestualmente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
 - b) una quota pari al 30% delle risorse finanziarie assegnate previa rendicontazione della spesa sostenuta per un importo non inferiore al 55% della somma precedentemente erogata;
 - c) la somma residua, previa rendicontazione della spesa sostenuta per un importo non inferiore agli importi precedentemente erogati.

La rendicontazione avviene mediante trasmissione dell'elenco dei soggetti beneficiari con indicazione dei relativi mandati emessi e quietanzati.

5. Il Commissario delegato provvede al recupero delle somme erogate e non rendicontate dai Comuni.

Art. 8

Erogazione dei contributi da parte dei Comuni ai soggetti ammessi a contributo

1. Gli interventi di ripristino sui beni immobili danneggiati sono ultimati dai soggetti privati entro dodici mesi dalla concessione del contributo da parte del Comune.
2. Al fine dell'erogazione dei contributi devono essere soddisfatti tutti gli obblighi previsti dalla normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva.
3. Il Comune eroga il contributo per i beni immobili come segue:
 - a) una quota, pari al venti per cento del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:
 1. titolo abilitativo, qualora necessario, delle opere sui beni immobili per le quali è richiesto il contributo;
 2. comunicazione di inizio dei lavori;
 3. notifiche preliminari;
 - b) una quota, pari al trentacinque per cento del contributo concesso, alla presentazione di fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, che documentino le spese sostenute almeno per un ammontare pari al venti per cento del contributo concesso e di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del titolare del contributo o del direttore dei lavori dalla quale risulti che sono stati realizzati interventi ammessi a contributo per un importo almeno pari al quaranta per cento;
 - c) un'ulteriore quota, pari al trentacinque per cento del contributo concesso, alla presentazione di fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, che documentino le spese sostenute almeno per un ammontare pari al cinquantacinque per cento del contributo concesso e di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del titolare del contributo o del direttore dei lavori dalla quale risulti che sono stati realizzati interventi ammessi a contributo per un importo almeno pari all'ottanta per cento;
 - d) il saldo, pari all'importo risultante dalla rendicontazione finale, detratte le quote erogate, previa presentazione della seguente documentazione:
 1. comunicazione di ultimazione dei lavori;



REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

LA PRESIDENTE

2. documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i. attestante la regolarità dell'impresa esecutrice;
3. conto finale dei lavori;
4. fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, che documentino le spese sostenute almeno per l'ammontare del contributo concesso o dell'importo risultante dalla rendicontazione finale;
5. certificato di agibilità, qualora previsto.

Le erogazioni avvengono entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.

4. Il contributo per i beni mobili, mobili registrati e scorte vive e morte è erogato in un'unica soluzione ed è pari al contributo concesso.
5. Le erogazioni avvengono entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.
6. Il pagamento avviene secondo le modalità scelte dal soggetto beneficiario e comunicate al Comune.

Art. 9

Attività di controllo

1. I Comuni, anche successivamente all'erogazione dei contributi, effettuano controlli a campione, secondo modalità dagli stessi stabilite, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Qualora a seguito del controllo di cui al comma 1, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i soggetti beneficiari decadono immediatamente dai benefici conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con l'obbligo di restituire l'eventuale somma erogata aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'erogazione.
3. I Comuni trasmettono al Commissario delegato i dati relativi all'avanzamento fisico e procedurale degli interventi secondo le modalità stabilite con successiva ordinanza.

Art. 10

Copertura finanziaria

1. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede sulla base e nei limiti dello stanziamento all'uopo previsto dall'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 64/2007.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, 21/06/2010

M A R I N I
FIRMATO